

# COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Provincia di Como

22010 Via A. Giobbi, n°4

E-Mail: tecnico@comune.clainoconosteno.co.it

Tel. 034465111 – Fax 034473926

Prot. nr. 4022/2022

**UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI**

## Determinazione Nr. 167 del 02.11.2022

OGGETTO:“ LAVORI DI “BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE” CIG: 9131046986 - CUP: D67H21006870006 - Importo di progetto €. 1.000.000,00. - Autorizzazione al subappalto dei lavori

### PREMESSO

-che con Delibera di Giunta Comunale n 11 del 10.03.2022 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di: “BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE” avente il seguente quadro economico:

	DESTINAZIONE SOMME	IMPORTI €
A. 1	Importo lavori a base d'asta	760.342,64
A. 2	Costo per la sicurezza	20.000,00
<b>Σ A</b>	Importo lavori comprensivo del costo per la sicurezza	<b>780.342,64</b>
B. 1	I.V.A. sui lavori (22%)	171.675,38
B. 2	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D. Lvo n. 50/2016).	14.046,17
B. 3	Spese tecniche per indagini di laboratorio (IVA e oneri inclusi)	5.000,00
B. 4	Contributo ANAC per la stazione appaltante	375,00
B. 5	Contributo S.A.P. Provincia di Como	1.560,69
B. 6	Spese tecniche per incarichi professionali relativi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ed eventuali collaudi (IVA ed oneri inclusi)	16.000,00
B. 7	Spese per incarichi professionali relativi ad attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.lgs 50/2016	3.300,00
B. 8	Spese per incarico a società esterna per attività di supporto R.U.P. relativa a tutte le fasi di rendicontazione a Regione Lombardia	7.564,00
B. 9	arrotondamento	136,12
<b>Σ B</b>	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<b>219.657,36</b>
<b>Σ A+B</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>1.000.000,00</b>

- che con Determina n 415/2022 del 10.05.2022 Settore affari generali istituzionali e legali S2.05 Servizio Stazione Appaltante Provinciale – S.A.P. i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa Binda s.r.l. con sede in Via Roma n 78 a Valbrona (CO) per l’importo netto contrattuale di € 703.167,86=(oltre IVA);

-che l’impresa aggiudicataria ha sottoscritto con il Comune di Claino con Osteno contratto d’appalto n rep. 437 del 30.09.2022 per i lavori di “BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE” CUP D67H21006870006 – CIG 9131046986 per l’importo netto contrattuale di € 703.167,86=(oltre IVA);

#### RILEVATO

- che con nota n. prot. 3929 del 25.10.2022 la ditta aggiudicataria BINDA S.r.l. con sede in Valbrona (CO) via Roma n. 78, cod. fisc./P. IVA 03057150132 ha trasmesso a questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione al subappalto “per l’esecuzione delle opere in categoria OG 3 relative alla realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso” (come da contratto di subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 tra l’impresa BINDA S.r.l. impresa subappaltante, con sede in Valbrona (CO) via Roma n. 78, cod. fisc./P. IVA 03057150132 e l’impresa individuale Ferrari Gianlucio subappaltatrice, con sede legale in Via Sorte, 18 – 24020 Castione della Presolana (BG) cod. fiscale FRRGLC66R05C800K e P.IVA n. 02176950166 allegato alla presente Determina) per un importo dei lavori risultante dall’ applicazione dei prezzi unitari alle quantità realizzate.

VISTO l’importo complessivo dei lavori in subappalto dichiarato nel contratto pari ad € 340.000,00 (Trecentoquarantamila/00) comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 10.200,00 - 3% dell’importo (Diecimiladuecento/00) per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, alle condizioni tutte contenute nel progetto/ capitolato speciale/ elenco prezzi / predisposto a cura dell’Ente Appaltante, che la ditta subappaltatrice dichiara di conoscere ed approvare, sin da ora rimessa ogni eccezione, con lo sconto unico del 5,00 % su tutti i prezzi unitari previsti dall’elenco prezzi predisposto dall’Ente Appaltante e su eventuali nuovi prezzi al netto dello sconto applicato dall’impresa subappaltante, detta somma è pari al 48,35% dell’importo di contratto.

Nel rispetto dell’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscerà ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’impresa subappaltante.

DATO ATTO che l’importo complessivo di cui si chiede il subappalto è contenuto in quello autorizzabile

ACCERTATO che l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al più presto alla realizzazione delle opere oggetto di subappalto

visto:

l’art. 105 comma 4 del D.lgs 50/2016 modificato dall’art. 10 comma 1 della legge 238/2021;

l’art. 105 comma 6 del D.lgs 50/2016 abrogato dall’art. 10 comma 1 della legge 238/2021;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa Ferrari Gianlucio, con sede legale in Via Sorte, 18 – 24020 Castione della Presolana (BG) cod. fiscale FRRGLC66R05C800K e P.IVA n. 02176950166;
3. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto
4. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito web del Comune di Claino con Osteno, nella sezione Trasparenza;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: - all'impresa BINDA S.r.l. impresa subappaltante, con sede in Valbrona (CO) via Roma n. 78, cod. fisc./P. IVA 03057150132 e all'impresa Ferrari Gianlucio subappaltatrice, con sede legale in Via Sorte, 18 – 24020 Castione della Presolana (BG) cod. fiscale FRRGLC66R05C800K e P.IVA n. 02176950166.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Filippo Dell'Oro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art.147 Bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. nr.174/2012

Appone

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Claino con Osteno li 02.11.2022 Il Responsabile del Servizio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di legge vigenti in materia.

NR. REG. PUBBLICAZIONI

318/2022

Claino con Osteno, Li

08 NOV. 2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

(Bonardi Sandro)





**CONTRATTO DI SUBAPPALTO**  
(ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016)

Tra l'impresa **BINDA S.r.l.** d'ora in poi denominata **impresa subappaltante**, con sede in Valbrona (CO) via Roma n. 78, cod. fisc./P. IVA 03057150132, in persona del suo Legale Rappresentante Alessia Binda nata a Lecco (LC) il 04/10/1974

e

**L'impresa individuale Ferrari Gianlucio** d'ora in poi denominata **subappaltatrice**, con sede legale in Via Sorte, 18 – 24020 Castione della Presolana (BG) cod. fiscale FRRGLC66R05C800K e P.IVA n. 02176950166 in persona del suo titolare Ferrari Gian Lucio nato a Clusone (BG) il 05/10/1966

INAIL	Sede di Bergamo	Posizione n° 6145527 - 20014954/99
INPS	Sede di Bergamo	Posizione n° 1205999591
EDIL	Sede di Bergamo	Posizione n° A01630
CASSA		

premessso

- a) che l'impresa subappaltante ha sottoscritto un contratto d'appalto con il Comune di Claino con Osteno, con sede in Via Alessandro Giobbi, 4, 22010 Claino con Osteno (CO) per i lavori di **“BORGHI DI STRAORDINARIA BELLEZZA: INTERVENTO DIFFUSO PER RENDERE ACCESSIBILI ED INCLUSIVI I BORGHI DI CLAINO CON OSTENO MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE” CUP D67H21006870006 – CIG 9131046986**
- b) che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
- c) che l'impresa subappaltatrice, specializzata nell'esecuzione di opere di pavimentazione è dotata di capitali, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- d) che l'impresa subappaltatrice, esaminato il progetto e tutti gli altri annessi, dichiara di assumere i lavori di come seguito specificati ed alle condizioni contenute nel presente contratto;
- e) che non sussiste nei confronti dell'impresa subappaltatrice nessuno dei divieti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- f) che l'impresa subappaltatrice ha fornito all'impresa subappaltante tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi delle attuali disposizioni di legge;
- g) che l'impresa subappaltante ha inoltrato richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

h) che tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della L. 646/82 e s.m.i. e del D.lgs. n. 50/2016,

si stipula e si conviene quanto segue.

#### Art. 1

##### *Oggetto del contratto*

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione delle opere in categoria OG 3 di realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso.

#### Art. 2

##### *Importo dell'appalto*

L'importo dei lavori sarà quello risultante applicando i prezzi unitari alle quantità realizzate. L'importo complessivo presunto dei lavori in subappalto è pari ad € 340.000,00 (Trecentoquarantamila/00) comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 10.200,00 - 3% dell'importo (Diecimiladuecento/00) per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, alle condizioni tutte contenute nel progetto/ capitolato speciale/ elenco prezzi / predisposto a cura dell'Ente Appaltante, che la ditta subappaltatrice dichiara di conoscere ed approvare, sin da ora rimessa ogni eccezione, con lo sconto unico del 5,00 % su tutti i prezzi unitari previsti dall'elenco prezzi predisposto dall'Ente Appaltante e su eventuali nuovi prezzi al netto dello sconto applicato dall'impresa subappaltante.

**Nel rispetto dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantirà gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscerà ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'impresa subappaltante.**

#### Art. 3

##### *Consegna dei lavori*

La consegna dei lavori a mezzo di semplice comunicazione scritta deve avvenire non oltre 15 giorni dalla stipulazione del presente contratto. Qualora entro giorni 2 dalla consegna l'impresa subappaltatrice non abbia comunicato per iscritto all'impresa subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità dell'esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

#### Art. 4

##### *Rapporti esecutivi tra i contraenti*

L'impresa subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera e riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell'impresa stessa. L'impresa subappaltante dichiara altresì che la Direzione dei lavori è affidata al Sig. Binda Roberto. È facoltà dell'impresa subappaltante di sostituire le persone sopra indicate, senza che l'impresa subappaltatrice possa sollevare obiezioni.

#### Art. 5

##### *Sorveglianza dei lavori*

L'impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle organizzative del Direttore di cantiere. Riconosce altresì il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa subappaltante, sia in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1662 del cod. civ., sia all'ultimazione dei lavori.

#### Art. 6

##### *Persone autorizzate dall'impresa subappaltatrice*

L'impresa subappaltatrice nomina a tutti gli effetti come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Sig. Gianlucio Ferrari il quale deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori. Per quanto riguarda il riconoscimento degli addetti ai lavori presenti in cantiere, in riferimento a quanto disposto dall'art. 5 della legge 136/2010 e s.m.i. (identificazione degli addetti nei cantieri), a richiesta dovranno esibire la tessera di riconoscimento. Ai sensi del Lgs. n. 81/2008 (art. 18 comma 1) e successive modifiche l'impresa subappaltatrice nomina preposto per il cantiere oggetto del presente contratto di subappalto il Sig. Gianlucio Ferrari ed il Sig. Marco Bettineschi

#### Art. 7

##### *Tempi di esecuzione*

L'appaltatore garantisce che la durata dei lavori oggetto del presente contratto di subappalto è di 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna degli stessi da parte della Stazione Appaltante. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere, rispetto al termine stabilito dal presente contratto, ovvero al nuovo maggiore termine eventualmente concordato tra le parti e sempreché il ritardo sia imputabile all'impresa subappaltatrice, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo negli stati di avanzamento anche prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità pari a quella applicata dal Committente principale alla subappaltante.

## Art. 8

### *Pagamenti*

Subappaltante e subappaltatrice assumono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti in ottemperanza all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite gli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificata da D.L. 12 novembre 2010 n. 187 pena risoluzione di diritto di contratto e previa presentazione da parte dell'impresa subappaltatrice del modello DURC.

I pagamenti in favore del subappaltatore verranno eseguiti mediante bonifico bancario, riportante i seguenti **codici CUP D67H21006870006 – CIG 9131046986**

La subappaltante darà notizia di quanto sopra, ai sensi di legge alla stazione appaltante.

Saranno redatti da parte dell'impresa subappaltante stati di avanzamento secondo quanto concordato in contraddittorio di volta in volta.

Il pagamento avverrà entro i 10 giorni successivi al pagamento del committente principale.

L'impresa subappaltatrice non potrà pretendere il pagamento del saldo lavori senza avere prima dato prova, all'impresa subappaltante, dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria in vigore, nonché dell'esatto adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e da quanto altro stabilito nel presente contratto.

Inoltre ai sensi del comma 28 dell'art. 35 del D.L. n.223/06, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, così come riformulato ad opera del D.L. 83/2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, così come riformulato ad opera del D.L. 83/2012, il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 (versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

## Art. 9

### *Aliquota I.V.A.*

Le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto sono soggette, per espressa e concorde valutazione delle parti contraenti, alla applicazione della nuova disciplina di legge denominata **Inversione Contabile / Reverse Charge** ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72, modificato dalla Legge n. 248/06, fatte salve eventuali successive modificazioni.

Per effetto di quanto detto, la subappaltatrice emetterà le fatture relative alle prestazioni eseguite senza addebito dell'imposta (ossia senza applicazione IVA).



## Art. 10

### *Verifica dei lavori e pagamento dei saldi*

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, ai sensi dall'art. 1662 del cod. civ., l'impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti solamente dopo il versamento degli oneri contributivi, dandone regolare preavviso all'impresa subappaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto all'impresa subappaltatrice di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

## Art. 11

### *Sospensione dei lavori*

L'impresa subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione o richiedere alcun ulteriore compenso per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che le venissero ordinate dall'impresa subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza impresa o ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere.

Resta impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltatrice ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

## Art. 12

### *Variazione dei lavori e riserve*

L'impresa subappaltatrice non potrà apportare variazioni a quanto previsto nel progetto allegato, né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori.

Qualora si rendessero necessarie delle modifiche al progetto per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, ai sensi dell'art. 1664, co. 2 cod. civ. "Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso." le parti sin d'ora convengono di conguagliare proporzionalmente le variazioni e conseguenti modificazioni di prezzo.

## Art. 13

### *Revisione dei prezzi*

I prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice alla data di stipula del presente contratto, convenuti quale corrispettivo dell'opera prestata dall'impresa subappaltatrice sarà revisionato, in deroga a quanto stabilito dall'art.1664, comma 1, con esclusione di qualsiasi alea. In sede di liquidazione di ogni stato di avanzamento dei lavori è facoltà dell'impresa subappaltatrice presentare l'elenco dei nuovi prezzi aggiornati per i materiali utilizzati e per le opere svolte, così come risultano dall'ultimo listino delle opere edili edito dalla Camera di Commercio di Como; i prezzi così revisionati potranno essere sostituiti a quelli previsti e allegati al presente contratto.

L'impresa subappaltatrice riconosce che, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli elementi atti alla valutazione dei costi, spese ed oneri inerenti al funzionamento del cantiere, alla perfetta esecuzione dei lavori, alla possibilità di provvedere nei termini contrattuali a tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

L'impresa subappaltatrice non potrà, pertanto, pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e per le condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal Capitolato Tecnico e dalla documentazione facente parte integrante del Contratto. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, all'impresa subappaltatrice non competono compensi straordinari ed ulteriori per problemi legati all'ubicazione dell'area e delle opere da realizzare, limitazioni di accesso, sistemazioni, interferenze intercorrenti e segnalate alla data di sottoscrizione del presente contratto.

## Art. 14

### *Oneri vari*

Ferma restando in ogni caso l'organizzazione aziendale necessaria per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, l'impresa subappaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei lavori. L'impresa subappaltatrice dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà inoltre provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Infine, l'impresa subappaltatrice assume espresso impegno:

- a) di rendere tempestivamente edotta l'impresa subappaltante di ogni variazione intervenuta nel suo eventuale rapporto di **attestazione SOA**, ovvero nei requisiti soggettivi del titolare, richiesti dalle vigenti leggi al fine **dell'attestazione SOA**, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle

- cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia in cui hanno luogo i lavori tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli Statuti e regolamenti dei due Organismi anzidetti;
  - c) di corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia in cui hanno luogo i lavori e dalle altre norme da essi richiamate;
  - d) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
  - e) di predisporre e mettere a disposizione dell'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza. L'impresa subappaltatrice accetta anche le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;
  - f) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
  - g) di trasmettere all'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
  - h) a richiesta dell'impresa subappaltante ovvero del committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione del libro unico del lavoro, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, alla Cassa edile e all'Ente scuola, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
  - i) di impiegare esclusivamente personale opportunamente formato e lavorativamente idoneo alle mansioni affidate;
  - l) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge e cartellino identificativo munito di fotografia e riportante la data di assunzione;
  - k) di impiegare esclusivamente macchinari ed attrezzature pienamente conformi a tutti gli obblighi cogenti in materia di conformità, circolazione stradale, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, nonché mantenuti in perfetto stato di efficienza;
  - m) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di fare acquisire all'impresa subappaltante i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente principale. L'impresa subappaltatrice si impegna pertanto ad esibire, entro i termini previsti, agli Enti preposti all'accertamento la

documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle lettere b), c), d), e) e g) del presente articolo;

Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, che comunque potessero far capo all'impresa subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

#### Art. 15

##### *Oneri del subappaltatore in materia antimafia*

Qualora l'impresa subappaltatrice sia operante nei settori di cui all'art.1 comma 53 della legge n. 190/2012, maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa, assume espresso onere di fornire all'impresa subappaltante la documentazione a comprova dell'iscrizione nella White List al fine di consentire all'impresa subappaltante medesima di verificare che nei confronti della subappaltatrice nonché dei relativi amministratori, non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione mafiosa indicati all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto.

#### Art. 16

##### *Oneri a carico dell'impresa subappaltante*

L'impresa subappaltante garantisce di avere ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l'approntamento del Piano Operativo di Sicurezza e di averlo posto a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

La medesima impresa provvederà altresì a trasmettere tale piano all'impresa subappaltatrice ed a curare il necessario coordinamento con quest'ultima, al fine di rendere lo specifico piano compatibile con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e con quello da essa approntato e presentato ai sensi del comma precedente.

L'impresa subappaltante, ai sensi dell'art.105 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, provvederà a depositare, almeno dieci giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, copia del contratto di subappalto presso l'amministrazione appaltante.

L'impresa subappaltante, ai sensi dell'art.105, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, è tenuta ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere il nominativo dell'impresa subappaltatrice.

## Art. 17

### *Prevenzione degli infortuni sul lavoro*

L'impresa subappaltatrice dovrà curare di sua iniziativa l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, in base alle vigenti norme di legge.

L'impresa subappaltatrice dovrà altresì esaminare, prima del loro impiego, tutti i materiali eventualmente messi a disposizione dell'impresa subappaltante per l'attuazione di opere provvisoriale e di apprestamenti antinfortunistici in genere e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa la qualità dei materiali stessi, le modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 l'impresa subappaltante informa l'impresa subappaltatrice che nel cantiere in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto del presente contratto sussistono le possibili situazioni di rischio evidenziate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui l'Impresa Subappaltatrice dichiara di aver preso visione e si impegna al suo rispetto.

L'impresa subappaltatrice, mentre dichiara di avere preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze, ad essa facenti capo, saranno chiamate a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti dei D.lgs. 81/08 e delle altre leggi vigenti in materia, manleva sia l'ente appaltante sia l'impresa subappaltante da qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i dipendenti di essa impresa subappaltatrice, nonché dai danni che, per causa o colpa di detti dipendenti, potessero comunque derivare ai terzi.

## Art. 18

### *Tutela ambientale*

Tutto il personale operante per conto dell'impresa subappaltatrice deve rispettare e perseguire le finalità della Politica dell'impresa subappaltante che assicura il rispetto dell'ambiente, il miglioramento continuo dei prodotti e dei processi in relazione ai loro aspetti e impatti ambientali, la prevenzione dell'inquinamento e la conformità alla legislazione applicabile e alla regolamentazione di ambiente e sicurezza cogente, tra le quali il D.lgs. 152/06 e s.m.i.

In particolare chiunque, sia personale interno che esterno all'impresa subappaltatrice, esegua operazioni e attività che possano provocare un impatto significativo sull'ambiente è responsabile dell'osservanza dei requisiti specificati nel presente documento e nella documentazione del Sistema di Gestione Integrato dell'impresa subappaltante.

I fornitori/appaltatori dovranno rispettare tutte le prescrizioni legali Comunitarie, Nazionali, Regionali e locali che si applicano alle attività, ai prodotti e ai servizi prestati.

## Art. 19

### *Sistema di Gestione Integrato*

Gli obblighi e oneri dell'impresa subappaltante nascenti dai documenti che regolano l'appalto principale (che l'impresa subappaltatrice dichiara di ben conoscere avendone presa visione) si trasferiscono, ove non diversamente disposto dal presente contratto, a carico della subappaltatrice limitatamente alle prestazioni di competenza.

Nel caso in cui l'impresa subappaltatrice sia dotata di un proprio Sistema di Gestione documentato, la medesima deve sottoporre, preventivamente all'inizio dei lavori, al Responsabile di Commessa dell'impresa subappaltante le modalità gestionali e la modulistica di registrazione che intende adottare nella commessa (per esempio Piano di Commessa, Piano di Controllo, Rapporti di Controllo, Rapporti di Cantiere, Rapporti di Non Conformità, ecc.).

Il Responsabile di Commessa, eventualmente in collaborazione con i responsabili del sistema di gestione integrata dell'impresa subappaltatrice, valuteranno quindi gli strumenti proposti dall'impresa subappaltatrice e, se li riterranno adeguati, li approveranno formalmente, trattenendo copia della documentazione di pianificazione, e ne disporranno l'utilizzo nonché l'inoltro di copia delle registrazioni prodotte al fine di documentare le attività esecutive e di controllo condotte.

Preliminarmente all'emissione dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori, l'impresa subappaltatrice dovrà fornire copia della documentazione di registrazione prodotta attestante la completa esecuzione delle lavorazioni commissionate e la conformità delle opere realizzate.

Se diversamente l'impresa subappaltatrice non fosse dotata di un proprio Sistema di Gestione, la medesima dovrà attenersi alle procedure ed alla modulistica applicabili alle lavorazioni subappaltate previste dall'impresa subappaltante.

Verranno quindi considerate accettabili e pertanto contabilizzate solo le lavorazioni per le quali le registrazioni previste evidenzieranno la conformità ai requisiti contrattuali.

## Art. 20

### Requisiti SA 8000

La subappaltatrice si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti dello standard SA 8000:

1. non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile (fino ai 15 anni) e consentire quello minorile (dai 15 ai 18 anni) solo previa verifica assolvimento obblighi scolastici;
2. non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
3. garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
4. rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla

contrattazione collettiva;

5. non effettuare alcun tipo di discriminazione per etnia, genere, religione, ecc.;
6. non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
7. rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;
8. retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

La Subappaltatrice, previa adeguata programmazione, si dichiara sin d'ora disponibile a ricevere presso il proprio ambiente di lavoro la visita di rappresentanti della Subappaltante per accertare il grado di rispetto dei requisiti dello standard sopra richiamati ed a rispondere alle richieste di informazioni/chiarimenti avanzate anche successivamente.

## Art. 21

### *Custodia del cantiere*

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, l'impresa subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

L'inosservanza di tale ultima previsione renderà nullo fin dall'origine il presente contratto, impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa derivanti dall'eventuale inadempimento dell'impresa subappaltatrice.

## Art. 22

### *Risoluzione del contratto*

È in facoltà dell'impresa subappaltante di risolvere il contratto:

- a) quando l'impresa subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali, o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) quando l'impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché alla Cassa edile e all'Ente scuola, degli importi e dei contributi loro spettanti, per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.
- e) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle

more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 2% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 2% del valore delle prestazioni al momento eseguite.

Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa subappaltatrice.

All'atto della risoluzione, quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'impresa subappaltante e a suo insindacabile giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari dell'impresa subappaltatrice, nonché le sue attrezzature di cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al momento dello scioglimento del contratto.

#### Art. 23

##### *Recesso dal contratto per volontà dell'impresa subappaltante*

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18 del presente contratto, è in facoltà dell'impresa subappaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia, eventualmente, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

#### Art. 24

##### *Obbligo di rilascio del cantiere*

Nei casi di risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa subappaltante, ai sensi degli art. 22 e 23 del presente contratto, ed in ogni altro caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, l'impresa subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.

#### Art. 25

##### *Danni*

L'impresa subappaltatrice assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna.

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.



#### Art. 26

##### *Divieto di cessione del credito*

Le parti concordano che non è ammessa la cessione del credito.

#### Art. 27

##### *Divieto di subappalto dei lavori*

L'impresa subappaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 19 del D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'impresa subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di legge.

#### Art. 28

##### *Corresponsabilità dell'impresa subappaltatrice*

L'impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori anche dell'operato dell'impresa subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del committente principale. Se nei successivi dieci anni dalla consegna dell'opera, la stessa, per grave difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte oppure presenta evidente pericolo di rovina o difetti gravi, l'impresa subappaltatrice è responsabile nei confronti del Committente e dell'impresa subappaltante, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. L'impresa subappaltatrice dovrà rimediare ai vizi rilevati e garantire nuovamente l'opera secondo il progetto con i suoi mezzi, senza addebitare alcunché all'impresa subappaltante.

#### Art. 29

##### *Foro competente*

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, le parti dovessero fare ricorso all'Autorità Giudiziaria al fine di dirimere controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Como.

#### Art. 30

##### *Norme di rinvio*

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 1655 e seguenti del cod. civ. e le altre norme di legge.

Le parti richiamano inoltre espressamente i disposti dei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Art. 31

*Allegati*

Sono allegati al presente contratto di subappalto e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Piano operativo di sicurezza.
- Determinazione del responsabile dell'area politiche territoriali

Art. 32

*Spese di registrazione contratto*

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione del presente contratto ed accessorie verranno divise a metà tra le due parti contraenti.

**L'efficacia del presente contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Comune di Claino con Osteno.**

"I vostri dati saranno trattati secondo il Reg. Eu. 2016/679 per le finalità relative alla gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e la gestione degli obblighi di legge".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Asso, 12/10/2022

L'impresa subappaltante

BINDA SRL

L'impresa subappaltatrice

FERRARI GIANLUCIO

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli art. 1341 e 1342 del cod. civ., l'impresa subappaltatrice dichiara di approvare specificatamente gli art. 3 (Consegna dei lavori), 4 (Rapporti esecutivi tra i contraenti), art. 6 (persone autorizzate dall'impresa subappaltatrice), art. 7 (tempi di esecuzione), art. 8 (pagamenti), art.10 (verifica dei lavori e pagamento dei saldi), art. 11 (sospensione dei lavori), art. 13 (revisione dei prezzi), art. 14 (oneri vari), art.15 (Oneri del subappaltatore in materia antimafia) art. 17 (prevenzione degli infortuni sul lavoro), art. 21 (custodia del cantiere), art. 22 (risoluzione del contratto), art. 23 (recesso dal contratto per volontà dell'impresa subappaltante), art. 24 (obbligo di rilascio del cantiere), art. 25 (danni), art. 26 (divieto di cessione del credito), art. 27 (divieto di subappalto dei lavori) e art. 29 (foro competente) del presente contratto.

